Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 15 novembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 19 gennaio 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 22 febbraio 1939-XVII, registro decreti n. 26, pag. 138), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 12 gennaio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia ad Avogadro Paolo di Antonio.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 19 gennaio 1939-XVII (registrati al Controllo generale addì 22 febbraio 1939-XVII, registro decreti n. 26, pag. 138), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 10 dicembre 1916, 18 aprile 1926, 27 luglio 1934 e 12 dicembre 1920, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, ufficiale e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro a Giordanengo Filippo di Federico.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 23 giugno e Sant'Anna di Valdieri 14 agosto 1930-VIII (registrati al Controllo generale addì 1° febbraio 1939-XVII, registro decreti n. 26, pag. 114), vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 9 maggio 1918, 31 dicembre 1922 e 20 novembre 1924, coi quali furono rispettivamente conferite le onorificenze di cavaliere e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro a Mazzinghi Gino fu Vittorio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 30 marzo 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 1° maggio 1939-XVII, registro decreti n. 26, pag. 163), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 ottobre 1936-XIV, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Pizzetti Ettore fu Mamante.

(4896)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1939-XVII, n. 1662.
Disciplina della raccòlta e della distribuzione delle pelli bovine ed equine, grezze e conciate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2226, sulla disciplina della raccolta, del ricevimento e della salatura delle pelli bovine ed equine fresche;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque effettui la macellazione di animali bovini ed equini (compresi i muli ed asini) od acquisti questi animali interi macellati ma non ancora scuoiati, deve consegnare, entro cinque giorni dalla macellazione (o dalla scuoiatura) le pelli provenienti dagli animali suddetti, esclusivamente ai Consorzi macellatori e agli altri raccoglitori, muniti di apposita licenza, in base alle disposizioni del R. decreto-legge 19 dicembre 1935, n. 2226, della provincia ove avviene la scuoiatura.

Le pelli prodotte dalle Autorità militari verranno dalle stesse consegnate fresche ad un magazzino di raccolta sito nella provincia ove avviene la macellazione.

Detti magazzini saranno designati per ciascuna provincia alle Autorità militari dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli.

Anche per queste pelli grezze valgono le disposizioni contenute nel presente decreto per quanto riguarda la denuncia e i prezzi.

Dalla data della entrata in vigore del presente decreto i raccoglitori sono tenuti ad apporre sulle pelli speciali contrassegni e a registrarle su apposito registro di carico e scarico, secondo le modalità che saranno impartite dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (Co.ge.fag.).

Altri registri di carico e scarico dovranno essere tenuti da coloro che esercitano la concia delle pelli, pure secondo le modalità che saranno stabilite dal Co.ge.fag.

Art. 2.

I raccoglitori, sia Consorzi macellatori sia commercianti sia industriali, di pelli bovine ed equine di cui all'articolo precedente, i commercianti ed industriali detentori di pelli bovine ed equine di provenienza nazionale od estera (comprese le provenienze dall'Albania, dalla Libia, dalle Isole italiane dell'Egeo e dall'Africa Orientale Italiana) devono fare denuncia delle pelli detenute alla data della entrata in vigore del presente decreto alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli.

La denuncia deve essere presentata entro otto giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Coloro che esercitano la concia delle pelli e tutti gli industriali e commercianti detentori di pelli conciate di produzione nazionale o di provenienza estera, per quanto riguarda le pelli bovine ed equine conciate o in corso di concia esistenti nei propri magazzini, devono fare analoga denuncia alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria.

La denuncia dovrà essere rinnovata entro la prima decade di ogni mese per i quantitativi di pelli raccolte, importate o conciate nel mese precedente.

La denuncia deve essere redatta in apposito elenco, in duplice copia, debitamente firmata, dalla quale risulti la provenienza, la specie, il peso e la scelta delle pelli denunciate e deve essere trasmessa alla Federazione di categoria competente per mezzo di lettera raccomandata.

Nella denuncia deve essere fatta apposita annotazione dei quantitativi di pelli grezze e conciate già impegnate, direttamente o indirettamente con le Autorità militari.

Art. 3.

Chiunque essendo obbligato alla denuncia ai sensi dell'articolo precedente detenga pelli conciate dei tipi e qualità comprese nel seguente elenco non potrà, dalla data della entrata in vigore del presente decreto, vendere, cedere, o utilizzare le pelli senza apposita autorizzazione in base alle disposizioni del presente decreto (gli spessori si intendono misurati come stabilito nei capitolati militari):

Tomaia al vegetale:

1) vitelloni in schiappe egualizzate, dello spessore mm. 2,8 a mm. 3,3;
2) vitelloni dello spessore da mm. 2,3 a mm. 2,8;
3) vitelli interi di spessore da mm. 2 a mm. 2,5;
4) vacchette estere del peso da kg. 1,50 a 4,50 per pelle.

Tomaia al cromo:

1) vitelli nostrani interi, neri, dello spessore da mm. 1,2 a 1,5;
2) vitelli e vitelloni in schiappe, neri, dello spessore da mm. 1,5 a 2,3;
3) vitelloni a concia combinata, ingrassati, neri, dello spessore da mm. 2 a mm. 2,3;
4) spalle di cavalli, neri per fodere e soffietti;
5) schiappe di vitelloni impermeabili, tipo anfibio.

Suola al vegetale:

1) schiappe di pelli bovine di macello nazionale negli spessori da mm. 4 ½ a mm. 7;
2) mezzi gropponi di pelli bovine come sopra;
3) gropponi e schiappe di pelli bovine per gambali da mm. 2,8 a mm. 3,5;
4) spalle intere egualizzate per sottopiedi dello spessore da mm. 3,2 a mm. 3,6;
5) guardolo dello spessore da mm. 2,5 a 3,5 larghezza mm. 15;
6) fianchi di pelle di macello conciate a tomaie per soffietti, egualizzate a mm. 1, — 1,3 di spessore;
7) capre a concia vegetale ingrassate per soffietti dello spessore da mm. 0,8 a 1,1 nella misura di p. q. 7 ed oltre;
8) fianchi (suola) a concia vegetale.

Cuoio naturale e per selleria: in schiappe.

Cuoio al cromo grigio-verde per buffetteria: in schiappe, in pelli intere, in fianchi.

Le pelli greggie comprese nell'elenco seguente e da chiunque detenute non potranno dall'entrata in vigore del presente decreto essere conciate che a concia vegetale secondo

quanto previsto dai capitolati militari in vigore; il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra ha facoltà di impartire disposizioni per ordinare altri sistemi di concia:

Per tomaia:

1) vitelli, vitelloni e scottoname, quadrati e senza testa con zampe nei pesi da 8 a 26 kg. coda;

2) vitellame, scottoname, giovenche e bovetti con testa (con o senza zampe) nei pesi da kg. 10 a 30 coda;

Per suola:

1) per gli spessori normali di capitolato: buoi alta Italia e Centrale da kg. 35 a 45 coda e vacche da kg. 40 a 50 coda;

2) per gli spessori forti fino a mm. 7: buoi Alta Italia e Centrale da kg. 45 a 60 coda.

Le pelli greggie bovine ed equine in corso di concia presso gli industriali conciatori continueranno ad essere conciate con il sistema di concia adottato.

Dalla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per le corporazioni da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, chiunque detenga pelli grezze o conciate bovine od equine anche diverse da quelle indicate nel comma precedente, non potrà vendere, cedere, od utilizzare le pelli stesse senza apposita autorizzazione, secondo le disposizioni del presente decreto. Gli elenchi di cui al presente articolo possono essere variati con decreto da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 4.

I prezzi delle pelli da pagarsi dai raccoglitori ai macellai o macellatori, quelli relativi alle cessioni da farsi da parte dei raccoglitori e dei conciatori secondo le norme del presente decreto, e quelli riguardanti la vendita o fornitura di pelli conciate, sono stabiliti dal Ministero delle corporazioni in base alle disposizioni del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387.

Art. 5.

La Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli terrà continuamente aggiornati e segnalerà, entro la seconda decade di ogni mese al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra e alla Federazione fascista degli esercenti l'industria conciaria i dati relativi alle pelli greggie esistenti presso i diversi magazzini di raccolta.

La Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria terrà continuamente aggiornati a disposizione del Ministero delle corporazioni, e trasmetterà, entro la seconda decade di ogni mese, al Co.ge.fag., i dati relativi alle pelli greggie conciate esistenti presso gli industriali.

I dati che, in base al presente articolo la Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli e la Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria trasmetteranno al Co.ge.fag. dovranno indicare la provenienza, la specie, il peso e la scelta delle pelli nonchè — per quelle conciate — il tipo della concia (tannino, cromo, cromo-tanno, allume, ecc.).

Art. 6.

Il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra indicherà alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria i quantitativi di pelli conciate occorrenti alle Autorità militari nelle varie specie ed epoche di consegna.

La suddetta Federazione, in base alle richieste del Co.ge.fag. indicherà alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli, i corrispondenti quantitativi di pelli greggie che debbono essere messe a disposizione delle singole concierie per l'espletamento delle commesse da parte delle Amministrazioni militari.

Il piano di ripartizione delle commesse stesse fra le varie concierie sarà predisposto dal Co.ge.fag. in base alle disposizioni del decreto del Capo del Governo 23 settembre 1935-XIII, su proposta della Confederazione fascista degli industriali.

La Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli, disporrà — mediante appositi ordinativi di consegna e in base ad un piano di ripartizione delle consegne fra i vari magazzini di raccolta esistenti — da approvarsi dal Co.ge.fag. su proposta della Confederazione dei commercianti — che i magazzini di raccolta mettano a disposizione delle suddette concierie i quantitativi di pelli grezze corrispondenti alle commesse.

Le pelli greggie così poste a disposizione delle concierie dovranno essere conciate a regola d'arte secondo le prescrizioni dei capitolati militari e saranno ritirate dalle Amministrazioni committenti, salvo che al collaudo non risultino difetti di concia od altri imputabili al conciatore.

Le pelli conciate così acquistate dalle Autorità militari e che queste non ritengano di utilizzare direttamente, saranno assegnate agli stabilimenti di trasformazione in manufatti secondo il piano di ripartizione che verrà stabilito dal Co.ge.fag. su proposta della Confederazione fascista degli industriali.

Art. 7.

I quantitativi di pelli greggie bovine ed equine non occorrenti alle Autorità militari, saranno distribuiti alle concierie, previa apposizione di altro contrassegno, per usi civili, secondo un piano di ripartizione che dovrà essere stabilito dalla Confederazione fascista degli industriali su proposta della Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria.

Dette pelli saranno messe a disposizione dai raccoglitori detentori, nei propri magazzini, alle concierie, su ordinativi della Federazione nazionale fascista dei commercianti di pelli secondo un piano di ripartizione da approvarsi dalla Confederazione fascista dei commercianti.

Le concierie alle quali dovrà essere comunicato l'ordinativo di consegna emesso dalla Federazione commercianti di pelli, sono obbligati a ritirare le pelli loro assegnate entro quindici giorni dalla data di emissione dell'ordinativo stesso.

E' fatto obbligo alle concierie assegnatarie delle pelli greggie bovine ed equine di provvedere alla lavorazione delle pelli stesse nei loro stabilimenti con divieto di cessione sotto qualsiasi titolo o forma.

Il Ministero delle corporazioni potrà con suo provvedimento stabilire che determinati quantitativi di pelli grezze vengano esclusi dal reparto di cui al primo comma del presente articolo in quanto destinati alla esportazione.

Art. 8.

I quantitativi di pelli conciate prodotti dalle concierie con l'impiego delle pelli greggie bovine ed equine non occorrenti alle Autorità militari saranno per il novanta per cento tenuti a disposizione della Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria delle calzature e lavorazioni affini del cuoio, la quale provvederà a ripartirle fra i calzaturifici e le industrie similari da essa inquadrate secondo un piano di ripartizione da stabilirsi dalla Confederazione fascista degli industriali su proposta della Federazione stessa.

Il rimanente 10 % sarà messo a disposizione della Federazione commercianti di pelli per la ripartizione fra i commercianti di pelli conciate.

Il piano complessivo di ripartizione di consegne da parte dei conciatori sarà stabilito dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria ed approvato dalla Confederazione degli industriali.

La Confederazione fascista dei commercianti e quella degli industriali prenderanno accordi al fine di assicurare entro i limiti della disponibilità il regolare rifornimento — ai prezzi stabiliti dal Ministero delle corporazioni — delle pelli bovine ed equine conciate agli artigiani da parte dei commercianti di pelli conciate.

Art. 9.

Per la cessione delle pelli bovine ed equine da parte dei macellai ai raccoglitori, dei raccoglitori ai conciatori, dei conciatori ai calzaturifici il pagamento sarà effettuato per contanti all'atto del ricevimento della merce.

Per la cessione del materiale alla Amministrazione militare, il pagamento sarà effettuato secondo le norme della contabilità generale dello Stato.

Art. 10.

I detentori di pelli bovine ed equine, greggie e conciate che in dipendenza delle disposizioni del presente decreto si trovino nella impossibilità di eseguire commesse per uso civile, già regolarmente accettate, o che non possano effettuare le relative consegne nel termine stabilito, oppure che non possano adottare il sistema di concia pattuito, sono esenti da qualsiasi responsabilità verso i committenti.

Art. 11.

E' fatto divieto di usare nella fabbricazione di manufatti di cuoio o di manufatti di qualsiasi specie, anche parzialmente confezionati con cuoio destinati ad usi civili, pelli conciate dei tipi utilizzabili, a norma dell'art. 3, per le commesse militari.

Art. 12.

Per l'esame delle questioni comuni alle categorie industriali e commerciali e per la fissazione di criteri direttivi inerenti al coordinamento e al controllo dell'attività svolta dalla Federazione di categoria, in applicazione delle norme del presente decreto, è costituito un Comitato centrale, presieduto da un rappresentante del Ministero delle corporazioni e composto di un rappresentante del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, due rappresentanti della Confederazione industriali, due rappresentanti della Confederazione commercianti, un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Art. 13.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono puniti con una ammenda che da un minimo di lire cinquecento può arrivare fino al valore delle pelli non denunciate o comunque occultate o cedute a terzi senza le autorizzazioni previste dal presente decreto salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Qualora il contravventore sia un produttore di pelli (macellai, macellatori o scuoiatori) il Ministero delle corporazioni potrà disporre la revoca temporanea o definitiva della licenza di esercizio.

Quando si tratti di stabilimenti industriali (concerie, calzaturifici e industrie similari), potrà essere disposta la chiusura temporanea degli stabilimenti stessi fino ad un massimo di due mesi.

Nel caso che si tratti di raccoglitori muniti della licenza prevista dal R. decreto-legge 19 dicembre 1935, n. 2226, potrà procedersi alla revoca temporanea o definitiva della licenza di raccolta.

I contravventori, durante la chiusura dei loro esercizi o stabilimenti, dovranno ugualmente corrispondere i salari ai lavoratori dipendenti.

Art. 14.

Restano ferme tutte le disposizioni contenute nel R. decreto-legge n. 2226 del 1935, sopracitato, in quanto non in contrasto con le disposizioni del presente decreto. Con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, le disposizioni del presente decreto potranno essere estese anche ad altre specie di pelli, su richiesta delle Autorità militari.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua applicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, foglio 34. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 settembre 1939-XVII, n. **1663**.

Erezione in ente morale dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Littoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049;

Visti l'atto costitutivo in data 26 novembre 1938-XVII, dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Littoria, con le allegate deliberazioni degli enti conferenti, e l'annesso statuto organico composto di 30 articoli, modificato con atto di rettifica in data 6 marzo 1939-XVII, n. 9984 di repertorio e redatto in conformità dello statuto-tipo sopraindicato, trasmessi per conseguire il riconoscimento giuridico dell'ente stesso;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla erezione in ente morale del detto Istituto provinciale e di nominarne il presidente e il vice presidente;

Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per le case popolari costituito in Littoria con atto in data 26 novembre 1938-XVII è eretto in ente morale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Littoria » ed è approvato il suo statuto organico composto di trenta articoli e un atto di rettifica, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente. Il primo esercizio finanziario avrà termine il 28 ottobre 1940-XVIII.

Art. 2.

Il cav. dott. ing. Enrico Pasqualucci e il cav. avv. Francesco Vacchiano sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente del suddetto Ente, a termini dell'art. 4 dello statuto organico sopracitato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 33. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1939-XVIII.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della Società anonima « Lepetit » nella Società anonima « Ledoga ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678; la legge 3 giugno 1935, n. 873; il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 10 dicembre 1937, n. 2486 e il R. decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 160, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Viste le istanze con le quali la Soc. an. « Ledoga » e la « Lepetit » S. A., espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione della seconda nella prima;
Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la fusione della Soc. an. « Ledoga » con la « Lepetit » S. A., entrambe con sede a Milano, mediante incorporazione della seconda nella prima, rendendosi così applicabili alle operazioni di fusione ed alle altre, che in occasione della fusione verranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.
Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concesso con il presente decreto, sia pubblicato nel giornale « Il Popolo d'Italia » di Milano.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(4914)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo del ferro vanadio

A modifica della precedente disposizione contenuta nel telegramma circolare P 141 del 17 settembre 1937, i produttori di ferro vanadio con provvedimento P 513 del 10 corrente mese sono stati autorizzati a praticare il prezzo di lire centosettantatre per ogni chilo di vanadio contenuto nella lega, a decorrere dalle assegnazioni rilasciate dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra dal 1° settembre c. a. in poi.

(4922)

Prezzi del pesce congelato

Con disposizione P. 486 del 7 ottobre 1939 è stata consentita alla Genepesca di applicare sui prezzi in vigore del pesce congelato un aumento di L. 0,80 per kg. In conseguenza i grossisti e i dettaglianti sono stati autorizzati ad aumentare rispettivamente i prezzi all'ingrosso al minuto in misura non superiore a L. 1 per chilogrammo.

(4929)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica dei comprensori del Consorzio Destra Sile Superiore e Dese Superiore in provincia di Treviso

Con Regio decreto in data 14 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1939, al registro n. 16, foglio n. 197, è stata disposta la modifica dei comprensori del Consorzio di bonifica Destra Sile Superiore e del Consorzio Dese Superiore, con sede in Treviso.

(4874)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la strada interpoderale Pisciarella in provincia di Viterbo

Con Regio decreto in data 14 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1939, al registro 16, foglio 132, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario per la strada interpoderale Pisciarella in comune di Ronciglione (Viterbo).

(4875)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 16
dal 16 al 31 agosto 1939-XVII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Arezzo	Foiano della Chiana	B	—	1
Bari	Bari	B	—	1
Id.	Corato	B	—	1
Belluno	Belluno	B	2	—
Id.	Quero	B	1	—
Id.	Vas	B	1	—
Brescia	Bagnolo Mella	B	2	—
Brindisi	Carovigno	O	—	1
Id.	Ostuni	O	—	1
Cagliari	Armungia	C	—	1
Campobasso	Castellino	C	—	3
Id.	Palata	O	—	1
Catania	Catania	B	—	1
Chieti	Carunchio	B	—	1
Cosenza	Campana	B	—	1
Cuneo	Fossano	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Id.	Massatiscaglia	B	—	1
Macerata	Bolognola	O	1	—
Id.	Recanati	B	—	1
Matera	Genzano di Lucania	O	—	1
Id.	Id.	B	—	1
Novara	Trecate	B	—	1
Id.	Id.	E	—	1
Nuoro	Fonni	O	1	—
Palermo	Corleone	B	—	2
Rieti	Amatrice	E	—	1
Salerno	Campagna	Cap	1	—
Id.	Id.	B	—	2
Id.	Eboli	B	—	1
Id.	Ravello	B	—	1
Id.	Romagnano al Monte	Ov	—	1
Id.	Sala Consilina	Ov	—	1
Id.	Tramonti	B	—	2
Id.	Sant'Angelo Fasanella	B	—	1
Taranto	Ginosa	O	1	—
Id.	Id.	E	—	1
Id.	Martina Franca	E	—	1
Terni	Parrano	B	—	1
Viterbo	Veiano	B	1	—
			8	36
	Carbonchio sintomatico.			
Chieti	Torino di Sangro	B	—	1
Frosinone	Sora	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	—	1
Terni	Amelia	B	—	1
			—	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Afta epizootica.			
Alessandria	Felizzano	B	3	—
Id.	Francavilla	B	—	1
Id.	Quargnento	B	—	1
Aosta	Aias	B	3	—
Id.	Id.	B Cap	1	—
Id.	Albiano di Ivrea	B	—	1
Id.	Camosio	B	—	1
Id.	Castelnuovo Nigra	O	1	—
Id.	Mongione	B	3	—
Id.	Id.	B Cap	3	—
Id.	Rueglio	B	6	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Samone	B	—	2
Id.	Valprato Soana	B	7	—
Id.	Id.	O	3	—
Id.	Valtormenza	B	1	—
Aquila	Aquila	O	3	—
Id.	Cagnano Amiterno	O	1	—
Id.	Campotosto	O	1	—
Id.	Capitignano	O	2	—
Id.	Collepietro	B	5	—
Id.	Gagliano Aterno	O	1	—
Id.	Magliano dei Marsi	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Santo Stefano di Sessanio	O	2	—
Ascoli Piceno	Amandola	B	—	1
Id.	Arquata del Tronto	B O	8	13
Id.	Montegallo	B O S	34	9
Id.	Montemonaco	S	—	2
Id.	Roccafluvione	B O S	—	3
Asti	Asti	B	2	—
Id.	San Damiano	B	1	—
Id.	Castelnuovo Don Bosco	B	1	—
Id.	Castagnole Lanze	B	1	—
Id.	Villafranca	B	2	—
Id.	Cellarengo	B	—	1
Id.	Castell'Alfero	B	—	1
Belluno	Alano	B	1	—
Id.	Arsiè	B	1	—
Id.	Fonzaso	B	1	—
Id.	Quero	B	1	—
Id.	Seren	B	1	—
Id.	Sovramonte	B	1	—
Benevento	Alife	B	—	1
Bergamo	Almè con Villa	B	—	1
Id.	Almenno San Salvatore	B	—	2
Id.	Almenno San Bartolomeo	B	3	3
Id.	Bedulita	B	1	3
Id.	Bottanuco	B	—	4
Id.	Brembilla	B	5	—
Id.	Brumano	B	1	1
Id.	Calcio	B	2	3
Id.	Capizzone	B	1	—
Id.	Capriate San Gervasio	B	—	6
Id.	Caprino Bergamasco	B	3	5
Id.	Caravaggio	B	1	2
Id.	Centrisola	B	4	9
Id.	Costa Imagna	B	2	1
Id.	Costa di Monticelli	B	1	14
Id.	Covo	B	—	1
Id.	Dalmine	B	3	—
Id.	Fuipiano Imagna	B	—	1
Id.	Gerosa	B	2	—
Id.	Mapello	B	7	8

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Bergamo	Marne	B	5	—
Id.	Martinengo	B	1	2
Id.	Mozzanica	B	4	—
Id.	Palazzago	B	3	—
Id.	Ponteranica	B	1	—
Id.	Pianico	B	—	1
Id.	Riviera d'Adda	B	3	7
Id.	Rocca del Colle	B	4	3
Id.	Romano Lombardo	B	—	3
Id.	Roncola	B	4	3
Id.	Sant'Omobono Imagna	B	6	3
Id.	Schilpario	B	3	—
Id.	Sedrina	B	—	2
Id.	Strozza	B	—	2
Id.	Suisio	B	5	12
Id.	Telgate	B	6	1
Id.	Torre de'Busi	B	2	—
Id.	Valsecca	B	3	—
Id.	Vedeseta	B	1	—
Bologna	Sala Bolognese	B	1	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	2	—
Id.	Castenaso	B	1	3
Id.	Persiceto	B	—	7
Id.	Budrio	B	—	2
Id.	San Giorgio Piano	B	—	4
Id.	Minerbio	B	—	4
Id.	Argelato	B	—	1
Id.	Granarolo	B	—	1
Id.	Crevalcore	B	—	1
Bolzano	Sarentino	B O	1	—
Id.	Brennero	B	1	1
Brescia	Adro	B	—	2
Id.	Bienno	B	1	—
Id.	Borgosatollo	B	1	2
Id.	Bovegno	B	1	—
Id.	Breno	B	1	1
Id.	Brescia	B	1	3
Id.	Calcinato	B	—	1
Id.	Cavalgese	B	1	—
Id.	Cstelmella	B	1	—
Id.	Castenedolo	B	2	2
Id.	Ceto Cerveno	B	1	2
Id.	Chiari	B	—	2
Id.	Cigole	B	2	1
Id.	Cologne	B	—	1
Id.	Corte Franca	B	—	2
Id.	Desenzano	B	3	2
Id.	Esine	B	1	—
Id.	Gargnano	B	—	7
Id.	Gianico	B	1	—
Id.	Iseo	B	1	—
Id.	Leno	B	1	—
Id.	Lonato	B	9	4
Id.	Manerbio	B	3	2
Id.	Montichiari	B	3	2
Id.	Nave	B	—	1
Id.	Pezzaze	B	2	—
Id.	Pian d'Artogna	B	4	2
Id.	Pisogne	B	1	—
Id.	Tavernole	B	—	1
Id.	Tremosine	B	—	5
Id.	Urago d'Oglio	B	2	—
Id.	Verolanuova	B	—	1
Id.	Visemo	B	—	1
Cagliari	Armungia	B	—	4
Id.	Ballao	B	—	2

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Cagliari	Ballao	S	—	2
Id.	Id.	O	—	3
Id.	Barumini	B	1	3
Id.	Busachi	B	—	2
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Capoterra	B	—	2
Id.	Donori	B	—	3
Id.	Id.	S	—	2
Id.	Dolianova	B	2	4
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Gesturi	B	—	2
Id.	Id.	O	—	3
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Ghilarza	B	1	2
Id.	Guspini	B	5	4
Id.	Id.	S	—	3
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Musei	B	—	4
Id.	Narcao	B	1	1
Id.	Nuraminis	B	2	2
Id.	Id.	S	2	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Pabillonis	B	—	2
Id.	Paulilatino	B	—	2
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Id.	O	—	3
Id.	Samatzai	B	—	2
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Samughes	B	—	3
Id.	Id.	S	—	2
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Serrenti	B	1	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Sinnai	B	—	2
Id.	Silius	B	—	4
Id.	Id.	O	1	2
Id.	Id.	S	1	3
Id.	San Nicolò Gerrei	B	1	4
Id.	Soleminis	B	—	3
Id.	San Vito	B	—	4
Id.	Ussana	B	—	1
Id.	Vallermosa	B	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Villanovafranca	B	2	3
Id.	Id.	S	1	1
Id.	Id.	O	1	2
Id.	Villaputzu	B	1	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Villasalto	B	2	5
Id.	Id.	S	—	2
Id.	Id.	O	—	3
Catanzaro	Girifalco	B O	14	—
Id.	Satriano	B	4	—
Id.	San Gregorio	B	1	—
Id.	Chiaravalle	B	3	—
Id.	Torre Ruggiero	B	1	—
Id.	Simbario	B	1	—
Id.	Spendola	B	2	—
Id.	Drapia	B	1	—
Id.	Cessaniti	B	1	—
Id.	Briatico	B	1	—
Id.	Cortale	B	7	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Catanzaro	San Sostene	B	1	3
Id.	Soverato	B	2	2
Id.	Davoli	B	2	19
Id.	Santa Eufemia	B	5	10
Id.	Iacurso	B	2	1
Id.	Gerocarne	B	7	3
Id.	Caraffa	B	3	3
Id.	Soriano	B	7	5
Id.	Crotone	B	3	6
Id.	Curinga	B	21	13
Id.	Vibo Valenzia	B	1	4
Id.	Decollatura	B	3	8
Id.	Catanzaro	B	—	14
Id.	Cutro	B	—	13
Id.	Borgia	B	—	2
Id.	San Floro	B	—	1
Id.	Amaroni	B	—	6
Id.	Taverna	B	—	13
Id.	Scandale	B	—	1
Id.	San Pietro a Merida	B	—	1
Id.	Sambiase	B O	—	1
Id.	Stefanaconi	B O	—	1
Id.	Mileto	B O	—	2
Id.	Francica	B O	—	1
Id.	Fabrizia	B O	—	1
Id.	Mongiano	B O	—	6
Id.	Tropea	B O	—	6
Id.	Parghelia	B O	—	2
Id.	Maida	B O	—	3
Id.	Nicotera	B O	—	6
Id.	San Costantino	B O	—	1
Id.	Platania	B	—	1
Id.	Sant'Andrea	B	—	7
Id.	San Calogero	B	—	1
Id.	Nardodipace	B	—	1
Id.	Magisano	B	—	4
Id.	Zagarise	B	—	8
Cosenza	Bianchi	B	—	6
Id.	Grimaldi	B	—	10
Id.	Serra Aiello	B	—	25
Id.	San Giovanni in Fiore	B	—	14
Cremona	Casale Cremasco	B	1	—
Id.	Chieve	B	—	3
Id.	Gussola	B	1	2
Id.	Offanengo	B	—	1
Id.	Spinadesco	B	1	—
Id.	Vailate	B	1	—
Cuneo	Barge	B	2	—
Id.	Ceresole	B	2	1
Id.	Dronero	B	—	1
Id.	Envie	B	1	—
Id.	Fossano	B	—	1
Id.	Frassino	B	—	4
Id.	Govone	B	—	1
Id.	Revello	B	7	1
Id.	Robilante	B	1	—
Id.	Roccaforte Mondovì	B	2	—
Id.	Savigliano	B	—	1
Id.	Stroppo	B	1	—
Id.	Villanova Solaro	B	1	—
Id.	Vinadio	B	3	—
Ferrara	Copparo	B	—	7
Id.	Ferrara	B	—	6
Id.	Migliarino	B	—	1
Id.	Ostellato	B	—	3
Id.	Portomaggiore	B	—	4
Firenze	Bagno a Ripoli	B	1	—
Id.	Borgo San Lorenzo	B	6	—
Id.	Fiorenzuola	B	3	—
Id.	Lastra a Signa	B	1	1
Id.	Prato	B	3	—
Id.	Scarperia	B	1	1
Id.	Vicchio	B	1	—
Fiume	Clana	B	40	23
Id.	Elsane	B	3	44
Id.	Castel Iablanizza	B	16	4
Id.	Villa del Nevoso	B	4	1
Genova	Caranesi	B	1	—
Id.	Rezzoaglio	B	24	—
Gorizia	Cernizza Goriziana	B	20	10
Id.	Comeno	B	30	6
Id.	Sambasso	B	—	4
Imperia	Cosio d'Arroscia	B	2	—
Id.	Pornassio	B	2	—
Livorno	Cecina	B	1	—
Lucca	Castelnuovo di Carfagnana	B	8	2
Id.	San Romano	B	—	1
Macerata	Acquacanina	O	1	—
Id.	Fiastra	O	1	—
Id.	Monte San Martino	B	—	1
Id.	Ussita	O	3	3
Milano	Abbiategrasso	B	4	1
Id.	Albairate	B	2	—
Id.	Arconate	B	—	1
Id.	Besana Brianza	B	1	—
Id.	Buccinasco	B	1	—
Id.	Bussero	B	1	—
Id.	Casalpusterlengo	B	1	—
Id.	Castiglione d'Adda	B	1	—
Id.	Cavenago Adda	B	—	3
Id.	Cogliate	B	—	1
Id.	Corbetta	B	—	1
Id.	Cornate Adda	B	1	1
Id.	Cornavecchio	B	1	—
Id.	Grezzago	B	—	1
Id.	Lentate sul Seveso	B	—	1
Id.	Lodi	B	—	1
Id.	Mairago	B	1	—
Id.	Milano	B	3	1
Id.	Noviglio	B	—	1
Id.	Oriolitta	B	2	—
Id.	Parabiago	B	1	1
Id.	Vittuone	B	1	1
Modena	Castelfranco dell'Emilia	B	10	17
Id.	Fiumalbo	B	—	1
Id.	Lama Mogogno	B	4	—
Id.	Mirandola	B	—	2
Id.	Modena	B	80	40
Id.	Nonantola	B	—	2
Id.	San Cesario	B	—	4
Id.	Soliera	B	1	1
Novara	Antrona	B	—	1
Id.	Armeno	B	—	1
Id.	Bognasco	B	13	3
Id.	Borgomanero	B	1	6
Id.	Briona	B	1	—
Id.	Caltignaga	B	1	—
Id.	Casaleggio	B	—	1
Id.	Crevola d'Ossola	B	1	3
Id.	Domodossola	B	1	1
Id.	Gattico	B	1	8

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Novara	Gignese	B	1	—
Id.	Invorio	B	—	2
Id.	Pieve Vergonte	B	—	3
Id.	Villadossola	B	5	3
Nuoro	Escalaplano	B	2	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Esterzili	B	9	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Gairo	B O	2	—
Id.	Jerzu	B O	2	—
Id.	Ostumi	B O S	5	—
Id.	Perdasdefogu	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Tertenia	B S C	—	26
Id.	Volassai	B O	—	10
Padova	Carmignano di Brenta	B	2	—
Id.	Loreggia	B	—	2
Id.	Piazzola sul Brenta	B	—	1
Id.	San Martino di Lupari	B	—	1
Id.	San Giorgio delle Pertiche	B	—	1
Palermo	Campofiorito	O	1	—
Id.	Contessa Entellina	B S	—	11
Id.	Godrano	B	2	—
Id.	Monreale	B	8	—
Id.	San Cipirello	B	5	—
Parma	Fornovo Taro	B	5	—
Id.	Golese	B	—	1
Id.	Mezzani	B	1	—
Id.	Montechiarugolo	B	—	4
Id.	San Lazzaro Parmense	B	—	1
Id.	Sorbolo	B	—	2
Id.	Torrile	B	—	2
Id.	Trecasali	B	—	1
Pavia	Barbianello	B	1	—
Id.	Bornasco	B	1	—
Id.	Bressana Battarone	B	1	—
Id.	Croppello Cairoli	B	—	1
Id.	Mede	B	1	—
Id.	Vigevano	B	1	—
Perugia	Cascia	B	2	—
Id.	Castel Rinaldi	B	1	1
Id.	Foligno	B	4	—
Id.	Norcia	O B	2	—
Id.	Spoleto	B	—	2
Pistoia	Abetone	O	1	—
Pola	Orpelle Cosine	B	—	7
Reggio Calabria	Reggio Calabria	B	5	3
Id.	Laureana di Borello	B	8	—
Id.	Serrata	B	4	—
Id.	Polistena	B	6	—
Id.	Cinquefrondi	B	10	—
Id.	Foroleto della Chiesa	B	4	—
Id.	Cittanova	B	1	27
Id.	Stilo	B	3	—
Id.	Galatro	B	5	—
Id.	Rosarno	B	7	—
Id.	San Pietro di Caridà	B	—	4
Id.	Villa San Giovanni	B	4	—
Id.	Rizziconi	B	—	7
Id.	Oppido Mamertina	B	—	3
Id.	Candidoni	B	—	2
Id.	Sanno di Calabria	B	—	2
Id.	Gioiosa Jonica	B	—	4
Id.	Taurianova	B	—	3
Id.	Seminara	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Reggio Emilia	Reggio Emilia	B	—	1
Id.	Villa Minozzo	B	1	1
Id.	Sant'Ilario	B	—	1
Id.	Correggio	B	—	1
Id.	Gattatico	B	—	1
Rieti	Rieti	B	—	22
Id.	Labro	B	—	2
Id.	Rivodutri	B	—	5
Id.	Morro	B	—	1
Id.	Leonessa	B O	—	10
Id.	Amatrice	B O	—	5
Id.	Torricella	B	—	1
Id.	Toffia	B	—	1
Id.	Accumoli	B O	—	9
Id.	Frasso	B	—	1
Id.	Poggio Moiano	B	—	1
Id.	Fara Sabina	B	—	1
Roma	Roma	B	5	—
Rovigo	Rovigo Ceneselli	B	—	2
Sassari	Berchidda	B	1	—
Id.	Calangianus	B	1	—
Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	S	2	—
Id.	Santa Teresa Gallura	B	2	—
Sondrio	Albaredo	B	—	1
Id.	Ardenno	B	—	1
Id.	Berna	B	—	1
Id.	Buglio	B	—	1
Id.	Cino	B	—	1
Id.	Colorina	B	—	1
Id.	Mantello	B	—	1
Id.	Talamona	B	—	1
Id.	Traona	B	—	1
Id.	Tartano	B	1	—
Id.	Valmasino	B	1	—
Terni	Arrone	B	—	1
Id.	Polino	B	—	9
Id.	Terni	B	—	2
Torino	Pragelato	B	3	—
Id.	Fenestrelle	B	3	—
Id.	Chiamonte	B	4	—
Id.	Roreto	B	1	—
Id.	Massello	B	3	—
Id.	San Sebastiano Po	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	1	2
Id.	San Giorio	B	1	—
Id.	Bagaro	B	—	1
Id.	Condone	B	—	2
Id.	Robbio Pellice	B	1	—
Id.	Cesana Torinese	B	2	—
Id.	Cavour	B	1	—
Id.	Riva di Chieri	B	3	1
Id.	Sestriere	B	1	—
Id.	Barbania	B	2	—
Id.	Caselle Torinese	B	1	3
Id.	Coazze	B	2	2
Id.	Nona	B	1	2
Id.	Carignano	B	1	2
Id.	S. Francesco al Campo	B	—	1
Id.	Arignano	B	—	3
Id.	Santeno	B	—	1
Id.	Monastero di Lanzo	B	—	1
Id.	Orbassano	B	—	1
Id.	Torre Pellice	B	—	1
Id.	Pinerolo	B	—	1
Id.	Moncalieri	B	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Torino	Pessinetto	B	—	1
Id.	Balangero	B	—	1
Trento	Ala	B	2	4
Id.	Borgo	B	3	1
Id.	Brentonico	B	1	2
Id.	Caldonazzo	B	—	1
Id.	Lavarone	B	4	9
Id.	Levico	B	7	3
Id.	Luserna	B	7	6
Id.	Molina di Ledro	B	—	1
Id.	Ossana	B	2	—
Id.	Storo	B	3	—
Id.	Strigno	B	2	—
Id.	Tiarno	B	1	2
Id.	Valfloriana	B	—	2
Id.	Vermiglio	B	2	2
Treviso	Altivole	B	—	1
Id.	Castelfranco Veneto	B	—	1
Id.	Loria	B	—	1
Id.	Monastier	B	—	1
Id.	Vedelago	B	—	1
Id.	Motta di Livenza	S	1	—
Trieste	Divaccia San Canziano	B	8	7
Id.	Duino Aurisina	B	5	6
Id.	Muggia	B	—	1
Id.	San Pietro di Carso	B	9	—
Id.	Senosecchia	B	2	23
Id.	Sesana	B	21	33
Id.	Sgonico	B	1	2
Id.	Tomadio	B	11	21
Id.	Trieste	B	38	13
Udine	Aquileia	B	5	13
Varese	Angera	B	3	—
Id.	Varese	B	—	1
Id.	Vizzola Ticino	B	1	2
Venezia	Mertellago	B	—	1
Vercelli	Alagna	B	—	1
Id.	Balocco	B	—	1
Id.	Greggio	B	—	1
Id.	Lenta	B	5	4
Id.	Roasio	B	—	1
Id.	Santhià	B	—	1
Verona	Bosco Chiesanuova	B	12	3
Id.	Brenzone	B	1	—
Id.	Castelnuovo	B	—	4
Id.	Erbè	B	1	—
Id.	Erbezzo	B	4	7
Id.	Isola della Scala	B	2	—
Id.	Mozzecane	B	1	—
Id.	Peschiera	B	—	1
Id.	Roverè Veronese	B	1	1
Id.	Verona	B	1	—
Id.	Vestenanuova	B	2	—
Id.	Vigaio	B	1	2
Vicenza	Asiago	B	5	9
Id.	Casotto	B	4	—
Id.	Cogollo del Cengio	B	—	4
Id.	Enego	B	4	—
Id.	Foza	B	7	2
Id.	Gallio	B	4	4
Id.	Lastebasse	B	—	1
Id.	Recoaro Terme	B	1	—
Id.	Rosà	B	—	2
Id.	Roana	B	27	19
Id.	Rotzo	B	3	2
Viterbo	Castel Sant'Elia	B	2	10
Viterbo	Castel S. Elia	O	—	2
Id.	Nepi	B	8	3
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Sant'Oreste	B	1	—
Zara	Zara	B	1	—
			1084	1304
	Malrossino dei suini.			
Ancona	Osimo	S	—	2
Aquila	Sulmona	S	6	—
Ascoli Piceno	Maltignano	S	—	1
Id.	Montefiore dell'Aso	S	—	1
Belluno	Santa Giustina	S	2	—
Id.	Sedico	S	1	—
Bolzano	Appiano	S	1	1
Id.	Tirolo	S	1	—
Id.	Bolzano	S	—	2
Id.	Caastelbello	S	—	2
Id.	Caldaro	S	1	—
Campobasso	Fossalto	S	—	2
Chieti	Ortona	S	—	2
Id.	Aprigliano	S	—	6
Id.	Carpanzano	S	—	5
Id.	Dipignano	S	—	2
Id.	Mormanno	S	—	6
Id.	Rogliano	S	—	2
Fiume	Fiume	S	1	—
Id.	Castelnuovo d'Istria	S	—	1
Gorizia	Aidussina	S	1	—
Id.	Capriva di Cormons	S	—	1
Id.	Circhina	S	1	2
Id.	Cormons	S	—	1
Id.	Gorizia	S	—	3
Id.	Plezzo	S	—	1
Perugia	Corciano	S	6	1
Id.	Perugia	S	1	—
Pesaro	Urbino	S	—	1
Pola	Visinada	S	—	1
Salerno	Sarno	S	1	—
Teramo	Crognaleto	S	7	—
Id.	Fano Adriano	S	1	—
Id.	Montefino	S	1	—
Id.	Teramo	S	4	4
Id.	Teramo Nuovo	S	2	—
Trento	Merpe	S	—	1
Id.	Mezzacorona	S	—	1
Id.	Pieve Tesino	S	—	2
Id.	Roverè della Susa	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	3
Id.	Ton	S	—	3
Id.	Cavalese	S	—	1
Id.	Cles	S	—	1
Id.	Coredo	S	—	7
Id.	Denno	S	—	3
Id.	Egna	S	—	1
Id.	Flavon	S	—	2
Treviso	Motta di Livenza	S	1	—
Id.	Vittorio Veneto	S	1	—
Id.	Volpago del Montello	S	—	1
Trieste	Sesana	S	2	—
Id.	Trieste	S	4	—
Udine	Casarsa	S	—	2
Id.	Coscana	S	—	2
Id.	Codroipo	S	—	1
Id.	Fanna	S	—	1

Segue: *Malrossino dei suini.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Udine	Maniago	S	—	3
Id.	Tarvisio	S	—	2
Id.	Tolmezzo	S	1	3
Id.	Vivaro	S	—	1
Id.	Zoppola	S	2	13
Varese	Arcisate	S	—	1
Vicenza	Brendola	S	—	1
Id.	Noventa Vicentina	S	—	1
Id.	Rossano	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	1
			49	111

Peste e setticemia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Alessandria	Cellamonte	S	—	1
Ancona	Fabriano	S	2	—
Id.	Senigallia	S	1	—
Arezzo	Arezzo	S	2	—
Id.	Castiglione Fiorentino	S	8	—
Id.	Cortona	S	33	17
Id.	Foiano della Chiana	S	3	—
Id.	Laterina	S	—	5
Id.	Terranuova Bracciolini	S	—	1
Ascoli Piceno	Acquasanta	S	12	3
Id.	Ascoli Piceno	S	9	1
Id.	Castel di Lama	S	4	6
Id.	Fermo	S	4	2
Id.	Grottammare	S	3	2
Id.	Monsampolo	S	2	—
Id.	Monterubbiano	S	2	4
Id.	S. Benedetto del Tronto	S	5	1
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	1	—
Bologna	Pieve di Cento	S	—	1
Campobasso	Larino	S	—	1
Cremona	Cremona	S	1	—
Cuneo	Brà	S	—	1
Ferrara	Mesola	S	—	1
Macerata	Appignano	S	—	7
Id.	Camerino	S	—	1
Id.	Corridonia	S	4	—
Id.	Treia	S	5	—
Novara	Fontaneto	S	1	—
Perugia	Perugia	S	10	—
Id.	Magione	S	4	—
Reggio nell'Emilia	Cavriago	S	—	1
Roma	Roma	S	—	1
Sassari	Pozzomaggiore	S	—	3
Id.	Id.	S	3	—
Id.	Id.	S	—	1
Siena	Cetona	S	1	—
Id.	Montepulciano	S	1	2
Teramo	Campli	S	9	3
Id.	Civitella del Tronto	S	—	2
Id.	Teramo	S	6	2
Id.	Torano Nuovo	S	1	—
Id.	Tossicia	S	1	—
Trento	Arco	S	—	1
Treviso	Asolo	S	—	1
			138	72

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Salerno	Cava dei Tirreni	E	—	1
			—	1

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Catania	Mineo	E	1	—
Id.	Paternò	E	2	—
Grosseto	Manciano	E	1	—
Napoli	Albanova	E	1	—
Id.	Castellammare di Stabia	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Maddaloni	E	1	—
Id.	Napoli	E	38	—
Id.	Poggiomarino	E	1	—
Id.	San Giuseppe Vesuviano	E	1	1
Palermo	Bagheria	E	3	—
Id.	Belmonte	E	1	—
Id.	Palermo	E	1	—
Salerno	Angri	E	—	1
Id.	Battipaglia	E	1	—
Id.	Salerno	E	—	1
Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Serre	E	—	1
			55	4

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Napoli	Aversa	Can	—	1
Id.	Cesa	Can	—	1
Id.	Gragnano	Can	—	1
Id.	Gunno Nevano	Can	—	1
Id.	Maddaloni	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	5
Id.	Parete	Can	—	1
Id.	Pompei	Can	—	1
Id.	Pozzuoli	Can	—	3
Id.	Santa Anastasia	Can	—	1
Id.	Santa Maria Capua Vetere	Can	—	1
Id.	S. Giorgio a Cremasco	Can	—	2
Id.	Torre del Greco	Can	—	1
			—	20

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Aquila	Pacentro	O	1	—
Id.	Borra Pia	O	1	—
Id.	Scanno	O	2	—
Catania	Catania	O	1	—
Pesaro	Cantiano	O	—	1
Potenza	Melfi	O	—	1
Terni	Narni	O	1	—
			6	2

Rogna

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	O	13	—
Aquila	Montereale	O	10	—
Bolzano	Campo Turcs	Cap	6	—
Matera	Accettura	E	—	1
Perugia	Foligno	O	5	—
Id.	Nocera Umbra	O	6	—
Id.	Spoleto	O	1	—
Rieti	Rieti	E	—	1
Viterbo	Montefiascone	O	1	—
			42	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Aborto epizootico.				
Alessandria	Murisengo	B	2	—
Id.	Odalengo Grande	B	1	—
Cremona	Gussola	B	—	1
Forlì	Cesena	B	—	1
Livorno	Rosignano Marittimo	B	2	—
Novara	Novara	B	4	—
Id.	Barengo	B	1	—
Id.	Trecate	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Perugia	Spoleto	B	1	—
Pesaro	Orciano di Pesaro	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	1	—
Roma	Roma	B	5	—
Verona	Verona	B	—	1
			19	4
Tubercolosi bovina.				
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Molfetta	B	7	1
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Ferrara	Cento	B	—	3
Id.	Ferrara	B	—	5
Salerno	Eboli	B	—	1
			10	10
Diarrea dei vitelli.				
Teramo	Teramo	B	6	1
			6	1
Influenza equina				
Udine	Pordenone	E	1	—
			1	—
Difterite aviaria.				
Alessandria	Orsara Bormida	P	—	1
Lecce	Casarano	P	1	—
			1	1
Colera dei polli.				
Rovigo	Adria	P	1	—
Teramo	Teramo	P	—	1
Segue: *Colera dei polli.*				
Treviso	Motta di Livenza	P	1	—
Id.	Valdobbiadene	P	2	—
Udine	Rivignano	P	1	—
			5	—

RIEPILOGO
dal 15 al 31 agosto 1939-XVII, n. 16.

N. d'ordine	MALATTIE	Con casi di malattie — Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
1	Carbonchio ematico	22	36	44
2	Carbonchio sintomatico	4	4	4
3	Afta epizootica	55	489	2388
4	Malrossino dei suini	20	67	160
5	Peste e setticemia dei suini	19	42	210
6	Morva	1	1	1
7	Farcino criptococcico	5	18	59
8	Rabbia	1	13	20
9	Agalassia contaggiosa delle pecore e delle capre	5	7	8
10	Rogna	7	9	44
11	Aborto epizootico	10	14	23
12	Tubercolosi bovina	3	7	20
13	Diarrea dei vitelli	1	1	7
14	Influenza del cavallo	1	1	1
15	Difterite aviaria	2	2	2
16	Colera dei polli	4	5	6

B bovina; Buf bufalina; O ovina; Cap caprina; S suina; E equina; P pollame; Can, canina; Fl felina.

***N.B.* — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.**

(4638)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Rio Salso »

Con decreto del Ministero dell'interno in data 25 settembre 1939-XVII venne autorizzato l'avv. Luciano Pertica, amministratore delegato della Società anonima « Fonti Romane della Fratta » di Bertinoro, con sede in Genova, a mettere in libera vendita, a mezzo dei farmacisti per cure di ginecologia ed otorinolaringoiatrica, l'acqua minerale naturale salso-jodica che sgorga dalle sorgenti Rio Salso in Bertinoro. Tale acqua minerale sarà messa in vendita non solo con le bottigliette descritte nel decreto Ministeriale 28 aprile 1928, ma anche usando bottiglie grandi di litri 1,400 circa, di vetro verde chiaro, del diametro di mm. 95 e di altezza di mm. 310. Tali bottiglie saranno chiuse con tappo di sughero paraffinato con il nome di « Fratta », impresso a fuoco sulla testa e garantito con capsula di stagnola bianca portante a rilievo la dicitura « Agris frutta salutem » alla sua volta assicurata al termine del collo, della bottiglia, da un collarino di carta bianca con fregio filettato in nero con la scritta « Acqua jodo-arsenicale Rio Salso ».

Le bottiglie saranno contrassegnate da una etichetta in carta bianca con dimensioni di mm. 305 per 155 capace di avvolgere l'intero corpo della bottiglia. Tale etichetta è ripartita in tre rettangoli. Quello mediano di mm. 105 per 155 porta il nome e le indicazioni circa la località ove sgorga l'acqua minerale Rio Salso, usata per uso interno di cui al decreto Ministeriale 20 aprile 1928; riproduce i medesimi dati delle analisi chimica e batteriologica aggiungendo la dicitura « Tipo ginecologico e otorinolaringoiatria ». I rettangoli laterali sono incorniciati da fregio filettato in nero ed hanno dimensioni di mm. 100 per mm. 155 e riproducono le massime Bordeaux e Maggiorani che già si trovano nell'etichetta del decreto Ministeriale 20 aprile 1928. Il rettangolo di destra porta indicazioni circa le cure ginecologiche e otorinolaringoiatriche e precisa che il bicchierino

dell'analatore deve avere una capacità non superiore a 30 cc. in modo che ogni inalazione duri circa 20 minuti.

Il rettangolo di sinistra riproduce i giudizi terapeutici per l'uso dell'acqua salso-jodica di Rio Salso per irrigazioni ed inalazioni e riproduce la data e numero del decreto Ministeriale di autorizzazione, rammentando che la vendita di tale acqua è riservata ai soli farmacisti.

Il prefetto di Forlì è incaricato dell'esecuzione del decreto Ministeriale.

(4876)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 223

dell'8 novembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,07
Francia (Franco)	44,25
Svizzera (Franco)	444,25
Argentina (Peso carta)	4,57
Belgio (Belgas)	3,3065
Canadà (Dollaro)	17,10
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,07
Germania (Reichmark)	7,75
Jugoslavia (Dinaro)	44,43
Norvegia (Corona)	4,4775
Olanda (Fiorino)	10,51
Portogallo (Scudo)	0,7097
Svezia (Corona)	4,703
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	75,10
Id. 3,50 % (1902)	71,15
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,975
Id. Id. 5 % (1936)	94,525
Rendita 5 % (1935)	93,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,40
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,975
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,375
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,225
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,10
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,45

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

SEDE IN ROMA

Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 6 % (2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª emissione), ed obbligazioni 6 % « Serie speciale Telefonica » (1ª, 2ª e 3ª emissione). Distruzione di titoli.

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1939-XVIII, con inizio alle ore 11, si procederà presso la sede dell'Istituto, via Vittorio Veneto 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *della* 2ª *emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data* 4 *aprile* 1938-VI:

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939;

2) Estrazione a sorte di:

n. 29 titoli quintupli rappresentanti 145 obbligazioni per il capitale nominale di L. 72.500.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso ammontano a n. 3940 per il capitale nominale di L. 1.970.000 rappresentate da 120 titoli quintupli, 179 decupli e 31 di cinquanta obbligazioni, tenuto conto della riduzione delle obbligazioni in circolazione in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 23 aprile 1928 con la Società Laziale di Elettricità.

L'estrazione viene, però, limitata alle suddette 145 obbligazioni perchè alla estinzione delle rimanenti 3795 obbligazioni è stato provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

3) Annullamento di n. 3795 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.897.500 rappresentate da 91 titoli quintupli, 179 decupli e da 31 titoli di 50 obbligazioni, acquistati dall'Istituto per l'estinzione.

b) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *della* 4ª *emissione autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data* 4 *maggio* 1929-VII:

Estrazione a sorte di n. 27 titoli di cinquanta obbligazioni rappresentanti 1350 obbligazioni per nominali L. 675.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da n. 2000 per nominali L. 1.000.000, come dal piano di ammortamento, sono ridotte alle suddette 1350 obbligazioni in dipendenza dell'avvenuto rimborso anticipato di 34.000 obbligazioni per il capitale nominale di L. 17 milioni.

c) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *della* 5ª *emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data* 26 *maggio* 1931-IX:

1) Distruzione di titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

2) Estrazione a sorte di n. 228 titoli decupli rappresentanti 2280 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.140.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso ammontano a n. 4090 per il capitale nominale di L. 2.045.000.

L'estrazione viene, però, limitata alle suddette 2280 obbligazioni perchè alla estinzione delle rimanenti 1810 obbligazioni è stato provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

3) Annullamento di n. 1810 obbligazioni per il capitale nominale di L. 905.000 rappresentate da 181 titoli decupli acquistati dall'Istituto per l'estinzione.

d) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *della* 6ª *emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data* 2 *settembre* 1932-X:

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

2) Estrazione a sorte di n. 38 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti 950 obbligazioni per nominali L. 475.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso ammontano a n. 9070 obbligazioni per il capitale nominale di L. 4.535.000.

L'estrazione viene, però, limitata alle suddette 950 obbligazioni perchè alla estinzione delle rimanenti 8120 obbligazioni è stato provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

3) Annullamento di n. 8120 obbligazioni per il capitale nominale di L. 4.060.000 rappresentate da 557 titoli decupli e da 102 titoli di 25 obbligazioni, acquistati dall'Istituto per l'estinzione.

e) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *della* 7ª *emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data* 2 *giugno* 1937-XV:

1) Estrazione a sorte di 75 titoli decupli rappresentanti 750 obbligazioni per il capitale nominale di L. 375.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso ammontano a n. 2070 per il capitale nominale di L. 1.035.000 l'estrazione viene, però, limitata alle suddette 750 obbligazioni perchè alla estinzione delle rimanenti 1320 obbligazioni è stato provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

2) Annullamento di n. 132 titoli decupli, rappresentanti 1320 obbligazioni per il capitale nominale di L. 660.000, acquistati dall'Istituto per l'estinzione.

f) *In ordine alle obbligazioni* 6 % *della* 8ª *emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data* 5 *marzo* 1938-XVI.

Annullamento di n. 201 titoli decupli rappresentanti 2010 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.005.000 acquistati dall'Istituto per l'estinzione.

g) *In ordine alle obbligazioni 6 % della 9ª emissione autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 3 giugno 1939-XVII.*

Estrazione di n. 57 titoli di 25 obbligazioni rappresentanti 1425 obbligazioni per il capitale nominale di L. 712.500.

h) *In ordine alle obbligazioni 6 % « Serie speciale Telefonica » della 1ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 29 novembre 1939-XVIII:*

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

2) Estrazione a sorte di n. 273 titoli decupli rappresentanti 2730 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.365.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso ammontano a n. 3200 per nominali L. 1.600.000 tenuto conto della riduzione delle obbligazioni in circolazione in seguito al riscatto del mutuo stipulato il 23 novembre 1929 con la Società Telefonica delle Venezie (TELVE). L'estrazione viene, però, limitata alle suddette 2730 obbligazioni perchè alla estinzione delle rimanenti 470 obbligazioni è stato provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

3) Annullamento di n. 47 titoli decupli rappresentanti 470 obbligazioni per il capitale nominale di L. 235.000 acquistati dall'Istituto per l'estinzione.

i) *In ordine alle obbligazioni 6 % « Serie speciale Telefonica » della 2ª emissione, autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 31 ottobre 1930-IX:*

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

2) Estrazione a sorte di n. 221 titoli decupli rappresentanti 2210 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.105.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso ammontano a n. 3000 per nominali L. 1.500.000 tenuto conto della riduzione delle obbligazioni in circolazione in seguito al riscatto del mutuo stipulato con contratto 30 dicembre 1930 con la Società Telefonica delle Venezie (TELVE). L'estrazione viene, però, limitata alle suddette 2210 obbligazioni perchè alla estinzione delle rimanenti 790 obbligazioni è stato provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

3) Annullamento di n. 79 titoli decupli rappresentanti 790 obbligazioni per il capitale nominale di L. 395.000 acquistati dall'Istituto per l'estinzione.

l) *In ordine alle obbligazioni 6 % « Serie speciale Telefonica » della 3ª emissione autorizzata con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 25 luglio 1932-X.*

1) Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

2) Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

N. 207 titoli di 1 obbligazione
» 133 titoli di 5 obbligazioni
» 636 titoli di 10 obbligazioni
» 222 titoli di 25 obbligazioni

in totale n. 1198 titoli rappresentanti 12.782 obbligazioni per il capitale nominale di L. 6.391.000.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso ammontano a n. 20.000 obbligazioni per il capitale nominale di L. 10.000.000, l'estrazione viene, però, limitata alle suddette 12.782 obbligazioni perchè alla estinzione delle rimanenti 7218 è stato provveduto mediante acquisto da parte dell'Istituto.

3) Annullamento dei seguenti titoli acquistati dall'Istituto per l'estinzione:

N. 43 titoli di 1 obbligazione
» 317 titoli di 5 obbligazioni
» 364 titoli di 10 obbligazioni
» 78 titoli di 25 obbligazioni

In totale n. 802 titoli rappresentanti complessivamente 7218 obbligazioni per il capitale nominale di L. 3.609.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successive notificazioni saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 13 novembre 1939-XVIII

Il presidente: A. BENEDUCE

(4931)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 30 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive sue modificazioni;
Viste le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e l'art. 87 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto l'art. 3 lettera *b*) della legge 19 maggio 1939-XVII, n. 900;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 30 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici (6ª).

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categoria geofisici, possono percorrere la carriera fino al grado di colonnello (grado 6°). Per essi non è ammesso il passaggio ad altra categoria del ruolo suddetto.

Gli stipendi sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Le indennità sono quelle previste dal R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, dal R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302, e successive modificazioni.

Inoltre, agli ufficiali stessi spetta l'indennità di volo nella misura ed alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i cittadini italiani, non appartenenti alla razza ebraica, laureati in ingegneria ed abilitati all'esercizio della professione, ovvero in fisica, in fisico-matematica o in matematica o muniti della laurea della sezione di magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli e che soddisfino inoltre alle condizioni di cui all'articolo seguente.

Art. 4.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

1) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

2) essere inscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti;

3) non avere oltrepassato il 36° anno di età alla data del 19 maggio 1939.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) della metà del servizio effettivamente prestato in qualsiasi tempo e qualità nella Regia aeronautica alla data del 19 luglio 1939-XVII purchè con funzioni di geofisico.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente non si superi il 38° anno di età alla data del 19 maggio 1939-XVII;

4) risultare di buona condotta pubblica e privata;

5) avere l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in Patria ed in Colonia, e l'idoneità al volo almeno come passeggero. L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica, prima dell'inizio degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 5.

Le domande di ammissione, sottoscritte di pugno dal concorrente, dovranno essere redatte in carta bollata da L. 6 e pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare - 2° Reparto - 4ª Divisione - 1ª Sezione) non oltre il 45° giorno dopo quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredato dai seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato), di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, rilasciato in conformità dei Regi decreti 25 agosto e 22 dicembre 1932, nn. 1101 e 1696, legalizzato dal presidente del tribunale oppure dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto ovvero qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza, e rilasciato dall'ufficiale di stato civile, dal presidente del tribunale competente ovvero dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

3) documento comprovante l'inscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato in carta bollata da L. 4 rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia — del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario federale o dal segretario federale amministrativo della provincia a cui il Fascio appartiene) attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato d'inscrizione ai Fasci italiani all'estero.

Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero competente, ovvero dal Segretario generale o da uno degli ispettori dei Fasci all'estero;

4) certificato di stato libero o di matrimonio legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal prefetto;

6) certificato generale del casellario giudiziale debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi, i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare); oppure certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva;

8) diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo debitamente legalizzata, oppure certificato di laurea vistato dal rettore dell'università, o dal capo dell'istituto superiore da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

9) uno o più certificati attestanti:

a) i punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del corso di studi universitari fino alla laurea;

b) il punto conseguito nella laurea;

10) certificato comprovante di aver sostenuto con esito favorevole, gli esami di Stato (per i concorrenti che si sono laureati in ingegneria nell'anno 1925 e posteriormente);

11) fotografia recente, con firma del candidato autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua residenza abituale, oppure se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale egli dipende;

12) documenti in carta bollata da L. 4 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono a parità di merito i diritti preferenziali di cui ai Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111.

Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferite per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzato, ovvero un certificato del segretario o vice segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

Ove i titoli che possono dar luogo alle preferenze suddette si siano maturati dopo il termine di scadenza del concorso, i relativi documenti potranno essere presentati fino a tutto il giorno precedente a quello dell'inizio degli esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati ad il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata indirizzandola al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare - 2° Reparto - 4ª Divisione - 1ª Sezione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative del comune di Roma non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) (eccetto il certificato di matrimonio), 5), 6), 7), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Qualora però il concorrente invochi gli aumenti di età previsti per i coniugati (con o senza prole) o pei vedovi con prole, dovrà presentare - anzichè l'atto di matrimonio - lo stato di famiglia di data non anteriore a quella di scadenza del presente concorso, e dovrà farlo pervenire al Ministero inderogabilmente non più tardi del 15° giorno successivo a quello della scadenza medesima.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente o sottufficiali di carriera nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6, ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la detta loro qualità all'atto della presentazione della domanda.

I militari in servizio — stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero — sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informarne l'autorità dalla quale dipendono, che — eventualmente — farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito, la mancanza o la irregolarità formale anche di uno solo dei documenti prescritti comporta l'esclusione del candidato dal concorso.

Disposizioni speciali
per i residenti in Africa Orientale Italiana o all'estero.

I concorrenti che risiedono nei territori dell'Africa Orientale Italiana o all'estero potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare o civile o consolare del luogo di residenza, attestante che il concorrente alla data della domanda risiedeva effettivamente in colonia o all'estero.

Tutti gli altri documenti dovranno pervenire in ogni caso al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

Art. 6.

Ai fini anche della graduatoria di cui all'art. 8 alle domande potranno altresì essere allegati:

a) altri titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso;

b) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio presso la Regia aeronautica, con funzioni di geofisico, o la frequenza di corsi per geofisici effettuati presso la Regia aeronautica;

c) brevetti aeronautici di pilota o di osservatore;

d) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico scientifico (è sufficiente l'enumerazione dei titoli con impegno del candidato di provare all'atto in cui si presenterà agli esami di concorso quanto è stato asserito);

e) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

Art. 7.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, senza addurre i motivi, coloro che a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni di cui sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli candidati.

Gli ammessi al concorso saranno sottoposti da parte di una commissione che sarà nominata con successivo decreto, alle prove di esame stabilite dai programmi allegati al presente decreto.

Per gli esami scritti, eccezion fatta per quelli di lingue estere, sarà dettato un unico tema, che verrà estratto a sorte tra i tre prescelti dalla Commissione esaminatrice.

L'estrazione a sorte avverrà nell'aula di esame e come sorteggiatore sarà designato un candidato.

Per l'esame (obbligatorio) di lingue estere la Commissione esaminatrice detterà, a ciascun gruppo di concorrenti che dichiarino di voler sostenere l'esame della medesima lingua, un brano da tradurre, che in linea di massima tratterà argomento tecnico.

Gli esami di lingue, facoltativi, consisteranno soltanto in una prova orale.

I temi verranno svolti dal candidato nel tempo massimo, che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di consultare per lo svolgimento dei temi scritti trattati di qualsiasi genere e tanto meno raccolta di esercizi e pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati i cui temi, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti o pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

E' solo consentita la consultazione dei manuali che potranno essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Il massimo dei punti per ciascuna prova è di 20.

Il candidato per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova almeno 12 punti.

Per la formazione della graduatoria di coloro che hanno ottenuta la idoneità in tutte le prove i punti di merito ottenuti in ciascuno esame saranno moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati e quindi sommati:

Matematica (prova scritta ed orale) coefficiente 4;
Fisica (prova scritta ed orale) coefficiente 4;
Lingua estera (prova scritta obbligatoria) coefficiente 3;
Prove pratiche coefficiente 6.

E' obbligatoria la traduzione da una soltanto delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco. Qualora il candidato sostenga anche esami in altre delle suddette lingue od in lingua russa, al punteggio generale verranno aggiunti i punti conseguiti nelle prove facoltative (purchè raggiungano i 15/20) moltiplicati pel coefficiente 1/4.

Gli altri titoli posseduti eventualmente dai concorrenti saranno valutati aggiungendo alla suddetata somma:

5 punti per ogni laurea conseguita nel Regno oltre il titolo di studio che ha dato diritto all'ammissione al concorso. Le lauree che dànno diritto ai punti suddetti sono soltanto quelle previste nell'articolo 3;

3 punti per il primo anno o frazione di anno superiore a sei mesi, e due punti per ogni anno successivo o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato, alla data del 19 luglio 1939 in qualsiasi tempo e qualità nella Regia aeronautica con funzioni di geofisico, ovvero di frequenza di corsi per geofisici presso gli Enti della Regia aeronautica;

4 punti per il brevetto di pilota militare;

1 punto per il brevetto di osservatore o di pilota di aeroplano o di pilota premilitare o di pilota civile.

Da 1 a 4 punti complessivamente per le pubblicazioni e i titoli di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente articolo, a seconda della valutazione che la commissione — a suo giudizio insindacabile — ne farà in rapporto alle mansioni disimpegnate dagli ufficiali della categoria geofisici.

A parità di merito si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 1934, n. 1176, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive aggiunte ed estensioni.

Art. 9.

La nomina a tenente del Genio aeronautico, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria nel limite dei posti indicati nell'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinunzia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1562.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se non avrà ottemperato alla disposizione del presente capoverso o se non avrà ottenuto il Regio assentimento.

Art. 10.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla somma dei punti ottenuti nella graduatoria, salvo il disposto dell'art. 19 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: VALLE

PROGRAMMI DI ESAME

per i concorrenti al grado di tenente in s. p. e. nel Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri categoria geofisici

A. — PROVE SCRITTE.

1) *Matematica.*

Svolgimento di un tema riguardante il calcolo infinitesimale e la geometria analitica.

2) *Fisica.*

Svolgimento di un tema di fisica generale con particolare riguardo alla fisica terrestre in genere e alla meteorologia in specie.

3) *Lingue.*

Dettatura e traduzione dal francese, o dal tedesco, o dall'inglese, a scelta del candidato, senza uso del vocabolario.

B. — PROVE ORALI.

1) *Matematica.*

Programma universitario di calcolo infinitesimale e di geometria analitica.

Concetti fondamentali della statistica matematica - Calcolo numerico approssimato - Interpolazione ed estrapolazione - Basi del calcolo delle probabilità - Fondamenti della teoria degli errori e del metodo dei minimi quadrati - Cenni sull'analisi armonica - Cenni sulla correlazione.

2) *Fisica.*

Programma universitario di fisica generale, con particolare riguardo alle applicazioni alla meteorologia, a norma del seguente programma dettagliato.

Composizione e altezza dell'atmosfera - Radiazione solare, sua misura, assorbimento atmosferico - Proprietà dei gas perfetti e dei gas reali - Pressione atmosferica, sua misura, sua distribuzione sul globo, sue variazioni - Temperatura dell'aria, sua misura, sua distribuzione sul globo, sue variazioni - Vento, sua misura, sua variazione diurna, sua struttura - Brezze, venti stagionali, grandi correnti atmosferiche generali - Venti locali particolarmente importanti - Venti in quota, sondaggi con palloni piloti - Variazioni del vento con l'altezza - Il vapor d'acqua nell'atmosfera, grandezze relative, loro misura, distribuzione e variazione - Evaporazione - Le proprietà dei gas nelle loro applicazioni all'aria umida - I principi della termodinamica e le loro applicazioni all'atmosfera - Condensazione del vapor d'acqua, nuclei di condensazione; le quattro fasi fondamentali - Nubi e nebbie, costituzione e classificazione - Misure relative alle nubi, nebulosità; sua misura, distribuzione sul globo e variazioni - Pioggia e neve, loro formazione, distribuzione sul globo e variazioni, loro misura - Grandine, rugiada, brina e formazioni analoghe - Statica dell'atmosfera - Variazione della pressione con l'altezza, formule altimetriche - Variazione della temperatura con l'altezza, stabilità e instabilità - Temperatura virtuale - Temperatura potenziale, equivalente ed equivalente-potenziale - Esplorazione termodinamica dell'atmosfera - Diagrammi termodinamici - Troposfera, tropopausa e stratosfera; loro caratteristiche e variazioni, cenni sulla distribuzione della temperatura negli strati più elevati della atmosfera - Equazioni del moto di un corpo sulla terra, principio delle aree, forza deviante - Equazioni generali dell'idrodinamica e loro applicazioni ai movimenti delle masse aeree - Movimenti orizzontali dell'aria senz'attrito, casi tipici - Movimenti verticali dell'aria senza attrito - Cenni generali sui movimenti con attrito - Superficie e linee isobariche, configurazioni bariche tipiche - Circolazione generale dell'atmosfera - Cenni sulle moderne teorie riguardanti la formazione e la evoluzione delle perturbazioni atmosferiche, con particolare riguardo alle teorie della scuola norvergese - Fondamenti della previsione del tempo - Previsione isobarica - Previsione isallobarica - Sistemi nuvolosi - Previsione frontologica - Masse d'aria principali e loro individuazione - Previsione per masse - Previsione per analisi periodale - I temporali - Cenni sui cicloni tropicali, tornados, trombe ecc. - Elettricità atmosferica, metodi e strumenti di misura - Ottica atmosferica, fenomeni principali e loro spiegazione - Magnetismo terrestre, concetti fondamentali, strumenti e metodi di misura - Cenni di climatologia generale - Cenni della climatologia d'Europa - Lineamenti generali della climatologia d'Italia.

C. — PROVE PRATICHE.

1) Analisi generale di una situazione meteorologica reale.

2) Esercitazione di gabinetto relativa all'impiego dei principali strumenti meteorologici e all'esame e interpretazione dei diagrammi degli strumenti registratori.

(4892) p. *Il Ministro*: VALLE

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.